

## REGIONE PIEMONTE

### L.R. 8 giugno 1981, n. 20.

#### *Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.*

---

Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 giugno 1981, n. 24.

---

#### Art. 1 <sup>(3)</sup>

1. [Ad ogni Gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento è assegnato, per il proprio funzionamento, personale nella seguente misura:

a) due unità, per i Gruppi cui è iscritto un solo Consigliere;

b) un'unità in più, per i Gruppi cui sono iscritti più di un Consigliere, ogni tre Consiglieri o frazione iscritti al Gruppo] <sup>(4)</sup>.

2. [La specificazione delle qualifiche funzionali del predetto personale è contenuta nella tabella A allegata alla presente legge] <sup>(5)</sup>.

3. [Per l'attività di raccordo tra i gruppi consiliari e gli organi regionali, è inoltre assegnata ad ogni gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento un'ulteriore unità di personale del ruolo regionale di qualifica funzionale non superiore all'ottava] <sup>(6)</sup>.

4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari <sup>(7)</sup>.

4-bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale. <sup>(8)</sup>

4-ter. La quota di finanziamento corrispondente ai sensi del comma 4 è ridotta del 20 per cento per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto <sup>(9)</sup>.

---

(3) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 17 novembre 1986, n. 51, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, L.R. 14 gennaio 1992, n. 2 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

(4) Il presente comma, così numerato in conseguenza della sostituzione dell'ultimo comma con i commi 4 e 4-bis (vedi nelle relative note), è stato poi abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

(5) Il presente comma, così numerato in conseguenza della sostituzione dell'ultimo comma con i commi 4 e 4-bis (vedi nelle relative note), è stato poi abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

(6) Il presente comma, aggiunto dall'art. 6, L.R. 17 agosto 1995, n. 69 e così numerato in conseguenza della sostituzione dell'ultimo comma con i commi 4 e 4-bis (vedi nelle relative note), è stato poi abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

(7) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario ultimo comma, dapprima per effetto dell'art. 1, L.R. 13 ottobre 1999, n. 26 e infine, per quanto riguarda il presente comma, per effetto dell'art. 4, comma 2, L.R. 29 agosto 2000, n. 50. Successivamente il presente comma è stato nuovamente così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della stessa legge), come sostituito, a sua volta, dall'art. 3, comma 1, L.R. 15 aprile 2014, n. 4, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Fermo restando il contributo per le spese di funzionamento, sono assegnate annualmente dall'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica 6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto. L'importo è determinato annualmente, al 1 gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente.».

(8) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario ultimo comma, dapprima per effetto dell'art. 1, L.R. 11 novembre 1998, n. 33, poi per effetto dell'art. 1, L.R. 13 ottobre 1999, n. 26 e infine, per quanto riguarda il comma 4, per effetto dell'art. 4, comma 2, L.R. 29 agosto 2000, n. 50. Successivamente il presente comma è stato nuovamente così sostituito dall'art. 15, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4-bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 è integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 e alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 4, comma 4, della L.R. n. 12/1972 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57, alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).».

(9) Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2006, n. 39, è stato poi così sostituito dall'art. 15, comma 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4-ter. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.».

---

## Art. 2 <sup>(10)</sup>

[Il personale di cui alla presente legge può essere scelto:

- a) fra gli impiegati regionali di qualifica corrispondente a quella da assegnare;

b) fra impiegati di Enti pubblici a tal fine comandati presso la Regione di qualifica corrispondente a quella da assegnare].

---

(10) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16 a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

---

### **Art. 3 <sup>(11)</sup>**

1. I gruppi, nel limite minimo del 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono:

a) di dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) di dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

c) di dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura <sup>(12)</sup>.

1-bis. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:

a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;

b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza <sup>(13)</sup>.

1-ter. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 1, lettera c), è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale <sup>(14)</sup>.

2. I gruppi, nel limite massimo del 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il

contratto di collaborazione coordinata e continuativa a personale diverso da quello di cui al comma 1. Tale limite non si applica ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste <sup>(15)</sup>.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l'attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso <sup>(16)</sup>.

4. [Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del Gruppo consiliare] <sup>(17)</sup>.

5. [Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei Gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei Gruppi stessi] <sup>(18)</sup>.

---

(11) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, L.R. 11 novembre 1998, n. 33, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 2, L.R. 13 ottobre 1999, n. 26 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. 1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula, su proposta del Presidente del gruppo consiliare, con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle professionalità richieste, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. È in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del gruppo consiliare di cui l'interessato fa parte, ed in ogni caso cessa alla scadenza della legislatura regionale o in caso di scioglimento del gruppo consiliare.

4. Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del gruppo consiliare.

5. Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei gruppi stessi.».

(12) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge) e dall'art. 1, comma 1, L.R.

26 settembre 2014, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.».

(13) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(14) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 26 settembre 2014, n. 9.

(15) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, della stessa legge) e dall'art. 1, comma 3, L.R. 26 settembre 2014, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti massimi del 60 per cento. Tali limiti non si applicano ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.» Il suddetto art. 16, comma 3 era stato, a sua volta, sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 15 aprile 2014, n. 4, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(16) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 4, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge) e dall'art. 2, comma 1, L.R. 15 aprile 2014, n. 4, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.».

(17) Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(18) Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

---

#### **Art. 4 <sup>(19)</sup>**

[La richiesta nominativa dei Presidenti dei Gruppi consiliari di assegnazione del personale di cui alla lettera b) dell'art. 2, è trasmessa dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, all'Ente pubblico presso il quale è in servizio il dipendente.

L'assegnazione ai Gruppi è disposta dalla Giunta regionale dopo la delibera di comando alla Regione adottata dall'Ente di appartenenza del dipendente stesso, esperite le procedure di cui all'art. 35 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74.

Il personale di cui al presente articolo conserva il trattamento dell'Ente pubblico di appartenenza e i doveri ed i diritti del proprio stato giuridico].

(19) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

---

### **Art. 5**

L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.

---

### **Art. 6 <sup>(20)</sup>**

[L'assegnazione ai Gruppi consiliari del personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge, ha termine con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza assunta su motivata richiesta del Presidente del Gruppo consiliare cui il personale è assegnato.

L'assegnazione stessa è revocata in caso di scioglimento del Gruppo presso cui il personale presta servizio ed ha comunque termine con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale.

L'assegnazione ai Gruppi può essere rinnovata su nuova specifica richiesta dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con le stesse modalità previste per la prima assegnazione].

---

(20) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

---

### **Art. 7 <sup>(21)</sup>**

[Ai Gruppi che non si avvalgano di personale messo a disposizione ai sensi dei precedenti articoli o che se ne avvalgano solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge.

Il finanziamento di cui al comma precedente è assegnato con provvedimento dall'Ufficio di Presidenza e corrisposto in rate mensili, commisurate all'effettivo e comprovato impiego di personale nel limite dei fondi a tal fine destinati nel bilancio regionale].

(21) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

---

### **Art. 8** <sup>(22)</sup>

[Ai Gruppi che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano avvalsi in forma continuativa di personale per il proprio funzionamento, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è corrisposto, a rimborso forfettario delle maggiori spese sostenute, un contributo una tantum di lire:

- 3.000.000	per i Gruppi fino a 3 Consiglieri;
- 5.000.000	per i Gruppi fino a 10 Consiglieri;
- 10.000.000	per i Gruppi oltre 10 Consiglieri].

---

(22) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

---

### **Art. 9** <sup>(23)</sup>

[Per l'attuazione della presente legge in base a quanto disposto dal precedente art. 1, la dotazione organica del personale prevista all'art. 10 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 73, è integrata di 23 unità così ripartite per livelli:

- 7° livello	n.	8 unità
- 6° livello	n.	5 unità
- 5° livello	n.	8 unità
- 4° livello	n.	2 unità
Totale	n.	23 unità]

---

(23) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

---

### **Art. 10**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1981, per quanto riguarda gli artt. 1, 3 e 4, con lo stanziamento iscritto ai cap. 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli artt. 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. 50 dello stato di previsione stesso.

Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

---

---

### Art. 11 <sup>(24)</sup>

[Nella prima applicazione della presente legge il costo per il personale per il finanziamento sostitutivo ai Gruppi previsto dal precedente art. 7, si intende comprensivo dei diritti eventualmente maturati dal personale in servizio presso i Gruppi consiliari alla data di approvazione della presente legge, secondo debita certificazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e comunque nei limiti dei livelli determinati ai sensi del precedente art. 1].

---

(24) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

---

### Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

---

---

Tabella A <sup>(25)</sup>

(Articoli 1, 3 e 6)

#### Limiti massimi, numerici e di qualifica, del personale in servizio presso i Gruppi consiliari

Consiglieri iscritti	Unità personale	Qualifiche funzionali (limite massimo)	
		1	8 <sup>a</sup>
uno	due	1	8 <sup>a</sup>
		1	6 <sup>a</sup>
due e tre	tre	1	8 <sup>a</sup>
		1	7 <sup>a</sup>
		1	6 <sup>a</sup>
quattro-sei	quattro	2	8 <sup>a</sup>
		2	6 <sup>a</sup>
sette-nove	cinque	2	8 <sup>a</sup>
		1	7 <sup>a</sup>
dieci-dodici	sei	2	6 <sup>a</sup>
		3	8 <sup>a</sup>
		1	7 <sup>a</sup>
tredici-quindici	sette	2	6 <sup>a</sup>
		3	8 <sup>a</sup>
		1	7 <sup>a</sup>

sedici-diciotto	otto	3	6 <sup>a</sup>
		4	8 <sup>a</sup>
		1	7 <sup>a</sup>
		3	6 <sup>a</sup>

---

(25) La presente tabella, introdotta con *L.R. 14 gennaio 1992, n. 2*, è stata abrogata dall'*art. 4, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50*.

---